

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



unicef



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO



ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI FANTAPPIÈ"

Via Vetulonia, 44 – 01100 VITERBO - Tel. 0761/343161

Pec: vtic82900n@pec.istruzione.it E-mail: vtic82900n@istruzione.it

Codice Fiscale **80014890562** – Codice Univoco Scuola **UF1EZ0** – Codice Meccanografico **VTIC82900N**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4: Istruzione e ricerca
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università. Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classroom – Ambienti
di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Progetto: Nuovi spazi per la didattica – Modello Fanta DADA

Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-19976

CUP: I84D22003490006

I.C. - "LUIGI FANTAPPIÈ"-VITERBO
Prot. 0008368 del 17/10/2023
VI-2 (Entrata)

STIPULA DEL CONTRATTO

ACQUISTO TARGHETTE ADESIVE PER PUBBLICITÀ

*Affidamento diretto fuori MEPA tramite richiesta formale di preventivi inferiore ai 140.000 euro ai
sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 in conformità con la L. 108/2021 e il
D.I. 28 agosto 2018, n. 129*

SIMOG CIG: A008E0DA29

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:

Istituto: I.C. LUIGI FANTAPPIÈ DI VITERBO
Via/Piazza: VIA VETULONIA, 44
PEO: vtic82900n@istruzione.it
PEC: vtic82900n@pec.istruzione.it
Cod. Fiscale: 80014890562
Codice univoco: UF1EZ0

OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE:

Ditta: AD Grafica di Di Stefano Antonio e D'Isernia Andrea Gennaro S.n.c.
Via/Piazza: Via Mazzini, 63 Viterbo 01100
PEC: info@pec.adgrafica.it
P. IVA: 01487710566
Codice Fiscale: 01487710566



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE

- Questa stazione appaltante ha avviato una procedura di affidamento diretto a mezzo richiesta preventivi a diversi operatori economici individuati attraverso indagine conoscitiva di mercato;
- Il valore stimato dell'appalto, da porre a base d'asta, in euro 61,48 al netto dell'IVA 22%;
- In data 11/10/2023 veniva inviata la richiesta di offerta prot.n.8159;
- In data 17/10/2023, prot.n.8342, risultava pervenuta l'offerta dell'operatore economico invitato;
- Di quest'ultimo veniva esaminata la regolarità della documentazione prodotta e il valore economico dell'offerta prodotta.

PRESO ATTO che dall'esame complessivo della documentazione prodotta e dal valore economico dell'offerta n. 8342 del 17/10/2023 di euro 61,48 al netto dell'IVA del 22% la stessa risulta congrua e coerente con le esigenze della scuola

VISTA la determina affidativa prot. n. 8355 del 17/10/2023;

DÀ LUOGO AL PRESENTE CONTRATTO IN FORMA PRIVATA

Art. 1: Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è la fornitura di targhette adesive per pubblicizzare acquisti effettuati con fondi PNRR così come da preventivo prot. n. 8342 del 17/10/2023;

Art. 2: Valore economico

Il valore del presente atto, desunto dalla offerta economica, è definito in euro 61,48 al netto dell'IVA del 22%.

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla fornitura.

Art. 3: Esecuzione dell'appalto

1. L'Affidatario si impegna espressamente a:

- a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
- c) rispettare la tempistica di consegna del materiale secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;

2. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non



arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l'Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.

Art. 4: Modifiche

Eventuali disposizioni aggiuntive, modificazioni, chiarimenti, spostamenti, cambi di destinazione o quant'altro dovesse essere ritenuto necessario, in aggiunta o a parziale modifica a quanto previsto nel preventivo, ove ritenute necessarie, sono contenute nel presente contratto.

Art. 5: Durata del contratto e termine massimo di esecuzione

La consegna del materiale deve avvenire inderogabilmente entro il 31.10.2023.

Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'affidatario non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la fornitura di beni, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 6: Pagamenti

1. Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà in un'unica soluzione esclusivamente al completamento dell'esecuzione dello stesso, a fronte del rilascio di regolare fattura elettronica, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di "split payment", ed in seguito all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo di Gara) e al CUP (Codice Unico di Progetto).
3. Non saranno effettuati pagamenti parziali.
4. Suddetto pagamento avverrà, salvo cause di forza maggiore (mancato rimborso da parte del Ministero) entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura.
5. Non saranno effettuate anticipazioni di cassa.
6. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.

Art. 7: Frazionamento dei pagamenti

È escluso qualsiasi frazionamento del pagamento, in termini di anticipi o ratei, anche in presenza di consegna parziale. Non saranno accettate fatture emesse a qualsiasi titolo prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8: Cessione del credito

È fatto divieto all'affidatario di cedere il credito derivante dal presente atto.

Art. 9: Obblighi di riservatezza

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di



utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art. 10: Responsabilità per infortuni e danni

1. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

Art. 11: Subappalto

È vietato ogni tipo e forma di sub-appalto.

Art. 12: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 13: Cauzione

Non sarà richiesta garanzia definitiva.

Art. 14: Recesso

La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

Art. 15: Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto all'affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. cit.

Art. 16: Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato contestualmente mediante scrittura privata in forma cartacea con firma digitale e/o autografa della stazione appaltante e dell'operatore economico affidatario. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all'Autorità per legge.

Art. 17: Clausola Risolutiva Espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contraente operatore economico dichiara di essere a conoscenza che la stipula deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di



esecuzione della stessa, nel caso in cui:

- Le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023 risultassero negative anche in una sola delle verifiche stesse.
- La consegna dei beni non avvenisse integralmente nei modi, nei tempi e con le modalità previste.
- Anche una sola delle autodichiarazioni presentate risultasse non corrispondente in sede di verifica ex post da parte del verificatore della conformità.

La presente clausola viene espressamente accettata.

Art. 19: Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè sito in Via Vetulonia, 44, Codice fiscale 80014890562.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è nominato quale «*Responsabile del trattamento*» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «**GDPR**») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire i beni oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.
3. Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all'esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «**Codice della Privacy**»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.
5. Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («*privacy by design*»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («*privacy by default*»).
6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Art. 20: Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Viterbo.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Letto, approvato e sottoscritto

L'Operatore Economico

Il R.U.P. Dirigente Scolastico

Sig. Di Stefano Antonio

Dott.ssa Valeria Monacelli

A.D.GRAFICA snc
di Di Stefano A. e D'Isernia A.G.
Via Mazzini, 63 - 01100 Viterbo
C.F. e P.IVA 01487710566

Viterbo, 17/10/2023